

Città di Miggiano



CITTÀ DI MIGGIANO

(Provincia di Lecce)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 57 del 01-06-2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di giugno alle ore 09:00, convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

SPERTI Michele P.	Sindaco	P
DAMIANO Giovanni	Vice Sindaco	P
BARBIERI Giuseppe	Assessore	P
SURANO Alessandra	Assessore	P
MANCARELLA Maria Antonietta	Assessore	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa I.Marcella DE CARLO.

l' Avv. Michele P. SPERTI, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Miggiano, li 24-05-2023

**Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Marta Calabrese**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Miggiano, li 25-05-2023

**Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Rocco Luigi De Santis**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, prescrive che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 al quale si rinvia;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- rispetto del pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

VISTA la delibera di Giunta n. 17 del 24/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle

complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

EVIDENZIATO CHE:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima il cui indicatore è quello previsto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle aree, distinte per famiglie, profili e ruoli, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;
- che il decreto legge n. 80/2021 ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, un documento unico di programmazione e *governance* che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, tra i quali quello relativo al fabbisogno del personale;

VISTO il prospetto allegato al presente atto “**A**” redatto dal Responsabile del Settore Economico – finanziario nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima (Media Triennio 2011/2013);

TENUTO CONTO che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di *turnover* e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

VISTA la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III):

ESAMINATI i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari **al 19,76%** (vedi allegato “**A**”)

CONSIDERATO pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, pari al 27,20%;

- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 5 del decreto, limitatamente all'anno 2023, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla Tabella 2 (per il Comune di Miggiano pari al **27,00%**);

RITENUTO opportuno approvare, pertanto, il Piano Annuale occupazionale – Programmazione triennale del personale per gli anni 2023-2024-2025, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera;

RILEVATO che, sulla base delle stime disponibili rispetto alle entrate correnti future, l'adozione del suddetto programma di reclutamento consente di mantenere invariato o in diminuzione, anche nell'arco del triennio, il rapporto tra spesa di personale su entrate correnti registrato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

VALUTATO che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali;
- è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale;
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria delibera n. 17 del 24/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2021;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557 bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);

DATO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta n. 51 del 27.05.2022 è stata rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale del precedente triennio, anni 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2022, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 90 del 15.07.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con delibera di giunta n. 15 del 17.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. 11/4/2006 n. 198;

STABILITO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato **sub "D"** contenente la declinazione delle aree, distinte per famiglie, profili e ruoli;

PRECISATO che la nuova classificazione dei dipendenti per Aree come determinata dall'art. 12 comma 1 CCNL 2019-2022 è entrata in vigore a partire dal 1° aprile c.a. e la revisione dei nuovi profili professionali è subordinata alla preventiva informazione ed eventuale confronto con le OO.SS.;

RILEVATO che con nota prot. n. 3824 del 18/05/2023 l'Ufficio ha inviato il prospetto con le declaratorie delle figure professionali individuate nella dotazione organica e differenziate per Aree, famiglie, profili, ruoli e competenze, sul quale le OO.SS. non hanno sollevato osservazioni né chiesto il confronto entro i termini previsti dall'art. 5 co° 3 lett c) del nuovo CCNL;

CONSIDERATO:

- che dalla ricognizione effettuata a seguito di varie riunioni intercorse con i Responsabili di Settore si è evinta una situazione di generale criticità operatività degli uffici, a causa di risorse umane insufficienti;

- che nel corso di pochi mesi sono intervenute tre dimissioni del personale assunto a seguito delle precedenti cessazioni per pensionamento, nello specifico:

- con nota prot. 5485 del 28/07/2022 ha presentato dimissioni volontarie il dipendente matricola n. 63, Agente di Polizia Locale;
- con nota prot. 9706 del 07/12/2022 ha presentato dimissioni volontarie il dipendente matricola n. 67, Agente di Polizia Locale;
- con nota prot. 2518 del 29/03/2023 ha presentato dimissioni volontarie il dipendente matricola n. 62, Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio Anagrafe – Stato Civile;

RILEVATO inoltre che nel corso del 2022 sono intervenute n. 2 cessazioni (un Istruttore Amministrativo Tecnico e una collaboratrice amministrativa), ed inoltre nel corso del 2023 si prevede la cessazione del Responsabile del Settore III e di un operaio tecnico-manutentore;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2022 avente ad oggetto “*Rivisitazione Dotazione Organica. Determinazioni*”, che riorganizza gli uffici in tre settori come segue:

Settore 1° Amministrativo – Sociale

Settore 2° Economico – Finanziario

Settore 3° Promozione Strategica e controllo del territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il fabbisogno del personale in base alle attuali esigenze funzionali e operative dell'Ente, prevedendo:

- per l'annualità 2023:

1. prevedere un posto di Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato e part-time al 50%, con assunzione mediante scorrimento di graduatoria di altri enti, previa mobilità obbligatoria, ed in subordine mediante mobilità volontaria e/o bando di concorso;
2. prevedere un posto di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e full time da incardinarsi presso il Settore III, con assunzione mediante mobilità volontaria, previa mobilità obbligatoria, ed in subordine per scorrimento di graduatoria di altri enti e/o bando di concorso;
3. trasformare l'attuale posto di Agente di Polizia locale part-time al 50% - in part-time al 90%;
4. procedere all'assunzione di una Assistente Sociale a tempo indeterminato e part-time al 50%, dall'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, mediante stabilizzazione;

- per l'annualità 2024:

1. prevedere un posto di Funzionario Specialista in attività contabili-amministrative a tempo indeterminato e full time da incardinarsi presso il Settore II, con assunzione mediante scorrimento di graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile di settore n. 116 R.G. del 18/02/2022, previa mobilità obbligatoria, ed in subordine per scorrimento di graduatoria di altri enti e/o mobilità volontaria e/o bando di concorso;
2. trasformare l'attuale posto di Agente di Polizia locale part-time al 90% - in full-time al 100%;

- per l'annualità 2025, nessuna programmazione, ferma la riserva di sostituire il personale che cesserà per pensionamento;

RITENUTO, inoltre, stabilizzare la dipendente matricola n. 54 presso l' Ufficio Anagrafe e Stato Civile, Istruttore Amministrativo proveniente dal Settore III e collocata presso il Settore I per mobilità intersettoriale d'ufficio, con Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 31/03/2023, fatto salvo il diritto della dipendente dimissionaria alla conservazione del posto di cui all'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali triennio 2019/2021;

PRECISATO che il dettato normativo dell'art. 57 comma 3 septies DL 104/2020 cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”*;

SPECIFICATO che la figura dell'assistente sociale è coperta nei limiti dell'assegnazione del Fondo Solidarietà Comunale (c. 792 legge bilancio 2021) e del Fondo quota Servizi Povertà (Piano povertà 2022-2024) e, pertanto, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui sopra;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare sin da ora nel corso del corrente esercizio finanziario e nel triennio 2023/2025 il ricorso a rapporti di lavoro di natura flessibile (a titolo esemplificativo contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione lavoro, lavoro interinale, tirocini e così via) al verificarsi di situazioni connotate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. e stabilito il nuovo parametro finanziario di riferimento, secondo l'indicazione interpretativa fornita dalla Corte conti sez. Autonomie 2017, in € 20.000,00 annui;

RILEVATO, altresì, che il termine previsto dal legislatore statale per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno, ma ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. 132/2022: *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*, e pertanto attualmente stabilito al 30 giugno 2023;

CHE, pertanto, il presente fabbisogno sarà inserito nell'apposita Sezione del PIAO del quale rappresenta una mera anticipazione ai fini di una efficiente ed efficace gestione del personale;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO che con proprio verbale n. 13 del 31/05/2023, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

PRECISATO che prima di procedere all'instaurazione di ogni rapporto di lavoro dovrà verificarsi il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore interessati, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonché l'attestazione di correttezza e conformità amministrativa espressa a sensi dell'art. 147 bis del d.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui interamente riportata;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario di cui all'allegato **sub "A"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario di cui all'allegato **sub "B"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da cui emerge che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2021) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al **19,76%**, collocando l'Ente nella "prima fascia" di virtuosità;
4. **DI APPROVARE** il Piano Annuale occupazionale – Programmazione triennale del personale per gli anni 2023/2025, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
5. **DI APPROVARE** la dotazione organica di questo Ente come da allegato **sub "D"** parte integrante e sostanziale del presente atto, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune nel corso dell'anno;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano, anche in prospettiva futura, garantisce un rapporto tra spese di personale su entrate correnti non superiore alla percentuale di cui alla tabella 1 prevista dal DPCM 17 marzo 2020 trovandosi l'Ente nella prima fascia di merito prevista;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera consiglio n. 13 del 28.06.2022 e per gli anni successivi sui capitoli dei rispettivi bilanci;
8. **DI ACCERTARE** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato **sub "B"**;
9. **DI DARE ATTO** che con la nuova programmazione l'Ente riuscirà a contenere la spesa entro i limiti previsti dal DPCM sopra citato e cioè al di sotto del 27,00 % dell'ultimo rendiconto approvato(vedi allegato "A");
10. **DI DARE ATTO** che alla copertura dei posti di cui al presente atto si provvederà compatibilmente con le disposizioni normative sia in termini di spendibilità finanziaria che di pareggio di bilancio;
11. **DI DARE ATTO** che, al fine di assicurare l'erogazione di servizi pubblici indispensabili e scongiurarne l'interruzione, potrà farsi ricorso al lavoro flessibile, entro il limite di spesa massima in premessa indicata di € 20.000,00, rilevato che il personale assegnato agli uffici risulta ancora insufficiente, con gravi ripercussioni in termini di servizi resi all'utenza;
12. **DI AUTORIZZARE**, pertanto, sin da ora nel corso del corrente esercizio finanziario e nel triennio 2023/2025 il ricorso a rapporti di lavoro di natura flessibile;
13. **DI SPECIFICARE** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;
14. **DI SPECIFICARE**, altresì, il presente fabbisogno sarà inserito nell'apposita Sezione del PIAO del quale rappresenta una mera anticipazione ai fini di una efficiente ed efficace gestione del personale;
15. **DI STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
16. **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.

18/2018;

17. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Dipartimento Funzione Pubblica, alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
18. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Avv. Michele P. SPERTI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01-06-2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro delle Pubblicazioni: 557

Miggiano, li 01-06-2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Miggiano, li 01-06-2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa I.Marcella DE CARLO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Miggiano, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa I.Marcella DE CARLO